



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.9.2009  
COM(2009) 456 definitivo

2009/0127 (COD)

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio**

{COM(2009) 447 definitivo}

{SEC(2009) 1127}

{SEC(2009) 1128}

## RELAZIONE

**Contestualmente alla presente proposta, la Commissione adotta una comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM (2009)) che ne chiarisce la motivazione, gli obiettivi, il contesto e il funzionamento. La presente relazione dovrebbe quindi essere letta parallelamente a detta comunicazione, alla quale di seguito si rimanda per evitare ripetizioni superflue.**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta è volta a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE. Quanto ai suoi obiettivi, si rimanda alla citata comunicazione sull'istituzione di detto programma (COM (2009)).

#### **• Contesto generale: nuove sfide per la politica di asilo e istituzione di un programma comune di reinsediamento**

Il Fondo europeo per i rifugiati (FER) è stato istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio<sup>1</sup>, in base all'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea.

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE sono espressione degli sforzi dell'Unione europea per realizzare un programma comune di reinsediamento, e rispondono alla richiesta del Consiglio di presentare una proposta per l'istituzione di tale programma.

Quanto al contesto, agli sviluppi recenti e alle carenze della situazione attuale, si rimanda alla comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM (2009)).

#### **• Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La presente proposta è diretta a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE. L'attuale decisione sul FER III contiene numerose disposizioni relative al reinsediamento.

#### **• Coerenza con altre politiche**

La presente proposta è pienamente coerente con le politiche e gli obiettivi individuati negli ultimi anni dall'UE nel settore dell'asilo. La comunicazione sui programmi di protezione regionale, adottata dalla Commissione nel settembre del 2005, ha sottolineato che il reinsediamento dovrebbe essere lo strumento fondamentale per fornire assistenza ai paesi terzi, e che la Commissione avrebbe esaminato l'opportunità di elaborare una proposta per un approccio più strutturato alle attività di reinsediamento. Nel Piano strategico sull'asilo, adottato il 17 giugno 2008, la Commissione ha concluso che si continuerà a lavorare sul reinsediamento per trasformarlo in uno strumento efficace di protezione a disposizione

---

<sup>1</sup> GUL 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

dell'UE, affinché possa soddisfare le esigenze di protezione dei rifugiati nei paesi terzi e dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi di primo asilo. In data 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui accoglieva favorevolmente la presentazione, da parte della Commissione, del piano strategico sull'asilo contenente la proposta di elaborare un programma comune di reinsediamento UE, a cui gli Stati membri avrebbero potuto partecipare su base volontaria. Il 16 ottobre 2008 il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, in cui si dichiarava che, tra le nuove iniziative da adottare per completare l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, occorreva rafforzare la collaborazione con l'UNHCR per garantire una migliore protezione a chi ne facesse richiesta al di fuori del territorio dell'Unione europea, in particolare "progredendo, su base volontaria, verso il reinsediamento nel territorio dell'Unione europea di persone poste sotto la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati".

## **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

In seguito a un'ampia consultazione di tutte le parti interessate sulle politiche di asilo, avviata nel giugno del 2007 con la pubblicazione del Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo<sup>2</sup>, da cui è emersa l'opinione diffusa secondo cui il reinsediamento dovrebbe assumere un ruolo centrale nelle politiche esterne di asilo dell'UE, nel piano strategico sull'asilo<sup>3</sup> si è concluso che si dovrebbe continuare a lavorare sul reinsediamento per trasformarlo in uno strumento efficace di protezione a disposizione dell'UE.

In merito a questa proposta specifica, la Commissione ha consultato tutti gli Stati membri e altri interessati (UNHCR, OIM, ECRE, ONG). Le consultazioni sono state condotte mediante un questionario inviato a tutti gli Stati membri, una riunione specifica con un gruppo di interessati nel dicembre del 2008, una riunione del comitato sull'immigrazione e l'asilo tenutasi nel marzo del 2009 e contributi scritti da parte di UNHCR, IOM e ECRE.

Di questa proposta è stata realizzata una valutazione d'impatto, in cui sono state esaminate tre diverse opzioni strategiche e due subopzioni, compresi i relativi effetti in termini di efficienza nel raggiungere gli obiettivi, nonché gli impatti e la realizzabilità e proporzionalità della proposta a livello politico. La valutazione d'impatto contiene un elenco dettagliato delle parti consultate.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **• Sintesi delle misure proposte**

La misura proposta è diretta a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, al fine di fornire supporto finanziario supplementare per il reinsediamento delle categorie di persone che l'UE individua annualmente, per mezzo di una decisione adottata dalla Commissione, come priorità comuni di reinsediamento per l'anno successivo. L'individuazione di tali priorità sarà effettuata sulla base di una previsione indicativa delle esigenze di reinsediamento fornita dall'UNHCR ogni anno in primavera (metà marzo), consultando approfonditamente gli esperti di reinsediamento degli Stati membri,

---

<sup>2</sup> Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM (2007) 301).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano strategico sull'asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008)360 definitivo).

l'UNHCR e altri interessati. A tal fine sarà organizzata una riunione annuale a cui parteciperanno questi esperti. Sulla base dei risultati della riunione, la Commissione redigerà una proposta di decisione in cui saranno individuate le priorità comuni di reinsediamento dell'UE, e la presenterà ai fini della consultazione al comitato di gestione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", compreso il FER III. Entro venti giorni di calendario dall'adozione della decisione della Commissione sulle priorità di reinsediamento dell'UE, gli Stati membri forniranno alla Commissione stessa la stima del numero delle persone che reinsiederanno nel corso del successivo anno di calendario conformemente a tali priorità annuali comuni. Sulla base di questi impegni, gli Stati membri riceveranno un'assistenza finanziaria supplementare pari a 4 000 euro per persona da reinsediare. Il reinsediamento di categorie specifiche di persone ai sensi delle priorità annuali comuni UE deve essere effettuato su richiesta dell'UNHCR.

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea, base giuridica dell'atto modificato.

- **Principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

Il coinvolgimento della Comunità nel settore dell'asilo si basa sull'esigenza di solidarietà tra gli Stati membri di fronte a una sfida che, in un'UE senza frontiere interne, non può essere affrontata in maniera efficace dai singoli paesi. Ciò ha comportato l'adozione da parte del legislatore comunitario dell'acquis nel settore dell'asilo, sul fondamento di basi giuridiche specifiche e dedicate sancite dal trattato.

L'esigenza di agire sul fronte del regime comune europeo in materia di asilo è già stata analizzata nelle recenti valutazioni d'impatto, in particolare in quella relativa al piano strategico sull'asilo, che ha sottolineato nello specifico la necessità di elaborare un programma comune di reinsediamento UE. Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno ripetutamente chiesto di sviluppare il regime comune europeo in materia di asilo, compresa la sua dimensione esterna. Le istituzioni dell'Unione impegnate a migliorare l'attuazione dell'acquis nel settore dell'asilo hanno espresso chiaramente l'opinione secondo cui il rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati membri e il potenziamento della dimensione esterna costituiscono priorità chiave.

La natura degli obiettivi da conseguire – aumentare l'uso strategico del reinsediamento, sviluppare le politiche di asilo esterne – richiede che l'iniziativa venga assunta a livello UE, considerazione che vale anche per gli altri obiettivi generali. L'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE sarà strumentale per garantire che più Stati membri vi partecipino e per dimostrare una maggiore solidarietà dell'UE nei confronti dei paesi terzi per quanto attiene all'accoglienza dei rifugiati.

La proporzionalità della proposta è stata esaminata nella valutazione d'impatto. Ci si è interrogati su quanto ampia dovrebbe essere la portata delle misure comunitarie e sulla loro proporzionalità rispetto agli obiettivi da raggiungere. La presente proposta risponde efficacemente agli obiettivi in maniera proporzionata.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta è conforme agli stanziamenti e alla pianificazione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" fino al 2013. Inoltre, la proposta di modificare la decisione FER non muta gli obiettivi generali del FER né la sua programmazione finanziaria fino al 2013, come indicato nella proposta, datata 18 febbraio

2009, di modificare la decisione FER nell'ottica di istituire l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo<sup>4</sup>.

In conseguenza della presente proposta si prevedono costi aggiuntivi limitatissimi quanto alle spese amministrative (v. allegato).

## **5. ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA**

### *Articolo 13, paragrafi 4 e 5*

L'articolo 13, paragrafi 4 e 5, dispone che gli Stati membri ricevono, a titolo di assistenza finanziaria supplementare, un importo fisso di 4 000 euro per ogni rifugiato, effettivamente reinsediato durante il rispettivo anno di calendario, che appartenga a una delle categorie specifiche definite ogni anno con decisione della Commissione quali priorità annuali UE. Qualora il rifugiato appartenga a più di una delle categorie specifiche, gli Stati membri ricevono l'importo fisso per ogni persona una volta sola. Le priorità annuali possono riguardare regioni geografiche, cittadinanze o categorie specifiche di rifugiati da reinsediare.

### *Articolo 13, paragrafo 6*

L'articolo 13, paragrafo 6, prevede che le priorità annuali comuni UE siano fissate ogni anno mediante una decisione della Commissione adottata previa consultazione del comitato di gestione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

### *Articolo 13, paragrafo 7*

Questo paragrafo impone agli Stati membri un nuovo termine entro il quale fornire alla Commissione una stima ('impegno') del numero di persone che intendono reinsediare durante il successivo anno di calendario conformemente alle priorità annuali comuni UE.

### *Articolo 13, paragrafo 8*

L'articolo 13, paragrafo 8, prevede che i risultati e gli impatti dell'incentivo finanziario alle attività di reinsediamento secondo le priorità annuali comuni UE siano oggetto delle relazioni di valutazione a medio termine e definitive sull'attuazione del FER da parte degli Stati membri e della Commissione.

### *Articolo 20, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 5, terzo comma*

Questi paragrafi fissano il termine per la presentazione degli impegni, necessario per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione. Rispetto ai termini previsti dalla base giuridica attuale, i nuovi termini sono differiti a causa della nuova procedura per l'adozione delle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento, che precederà il calcolo delle ripartizioni annuali tra gli Stati membri.

### *Articolo 35, paragrafo 5*

Questo paragrafo prevede una norma di ammissibilità, che sarà applicata per l'importo fisso di 4 000 euro per persona effettivamente reinsediata conformemente alle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento. Tale importo fisso è concesso come somma forfettaria pari a 4 000 euro per ogni persona effettivamente reinsediata durante il rispettivo anno di calendario.

---

<sup>4</sup> COM(2009) 67 definitivo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>5</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>6</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>7</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE volto ad aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento dell'UE nel fornire protezione ai rifugiati e a massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare su base regolare a livello UE priorità comuni in questo settore.
- (2) Risulta quindi opportuno che la Commissione decida le priorità annuali comuni UE in relazione a regioni geografiche, cittadinanze e categorie specifiche di rifugiati da reinsediare.
- (3) In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate dalla decisione della Commissione sulle priorità annuali comuni UE, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari.
- (4) In questo contesto è opportuno adattare la scadenza relativo al termine per la presentazione dei dati necessari per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione.

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (5) È inoltre necessario stabilire le norme per l'ammissibilità delle spese per il supporto finanziario supplementare a favore del reinsediamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è così modificata:

1. L'articolo 13, paragrafo 3, diventa articolo 13, paragrafo 4, ed è così formulato:  
"Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4000 per persona reinsediata appartenente a una delle categorie definite dalle priorità annuali comuni UE stabilite in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare".
2. L'articolo 13, paragrafo 4, diventa articolo 13, paragrafo 5, ed è così formulato:  
"Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui alle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento stabilite in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola".
3. All'articolo 13, il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3.
4. All'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:  
"La Commissione stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2".
5. All'articolo 13 è inserito un nuovo paragrafo 7, così formulato:  
"Entro venti giorni di calendario dopo la notifica della decisione della Commissione che stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, gli Stati membri forniscono alla Commissione la stima del numero di persone che intendono reinsediare secondo tali priorità annuali comuni nel corso del successivo anno di calendario. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52".
6. All'articolo 13 è inserito un nuovo paragrafo 8, così formulato:  
"I risultati e l'impatto dell'incentivo finanziario alle attività di reinsediamento secondo le priorità annuali comuni UE devono essere inseriti dagli Stati membri nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e dalla Commissione nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
7. All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
"Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per il successivo anno di calendario a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13".
8. All'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
"Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

- a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;
  - b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;
  - c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale".
9. All'articolo 20, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
"La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1° aprile dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese".
10. All'articolo 35 è inserito un nuovo paragrafo 5, così formulato:  
"L'importo fisso di EUR 4 000 assegnato agli Stati membri per ogni reinsediato è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.

*Articolo*

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

**ALLEGATO**

*Costi aggiuntivi riguardanti le spese amministrative relative alla presente proposta*

*Mio EUR (al terzo decimale)*

	2010	2011	2012	2013	TOTALE
18 01 02 11 01 – Missioni	0,009	0,009	0,010	0,010	0,038
18 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze					
18 01 02 11 03 – Comitati	0,030	0,030	0,030	0,030	0,120
18 01 02 11 04 – Studi e consultazioni					
18 01 02 11 05 – Sistemi di informazione					
<b>2. Totale altre spese di gestione (18 01 02 11)</b>	0,039	0,039	0,040	0,040	0,158